

# Ordinanza sull'equipaggiamento personale dei militari (OEPM)

Modifica del ... 2006

*DISEGNO (Variante 2)*

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 5 dicembre 2003<sup>1</sup> sull'equipaggiamento personale dei militari è modificata come segue:

*Art. 13a* Estratto del casellario giudiziale

<sup>1</sup> Chiunque desidera ricevere in proprietà un'arma deve presentare un estratto del casellario giudiziale centrale rilasciato da tre mesi al massimo.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

... 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il Presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>1</sup> RS 514.10